

# IX CAPITOLO GENERALE

(1-5 Settembre 1901)





I.

Comunicazioni del Rettor Maggiore



Nella prima seduta il Rev.<sup>mo</sup> Rettor Maggiore diede le seguenti comunicazioni:

1. Era sorto il dubbio in alcuni confratelli circa la validità di questo Cap. Gen.<sup>le</sup> Questo dubbio fu esposto all'Em. Card. Lucido Maria Parocchi, Protettore della nostra P. Società. S. Em. si degnò rispondere per mezzo del sostituto nostro Procuratore Gen. D. Laureri che mancandogli la comodità d'interpellare in proposito la Congreg. dei Vescovi e Regolari od il S. Padre, il presente Capitolo si ritenesse validamente radunato, procedesse perciò con tutta tranquillità e sicurezza ne' suoi lavori; si pensasse tuttavia, durante il triennio che precede il p. f. Cap. Gen. di far regolarmente approvare il relativo Regolamento e quanto ad esso si riferisce.

2. Dopo di aver data lettura del Decreto 24 Aprile 1901 della S. R. U. Inquisizione, riguardante le Confessioni, lo stesso Rettor Maggiore dice che, essendogli state fatte molte difficoltà nell'interpretazione del medesimo, presentò alla detta S. R. U. Inquisizione, una serie di quesiti, ai quali essa rispose con lettera del 28 Agosto 1901. Siccome poi sui Decreti e responsi della Suprema Inquisizione, di cui è Prefetto lo stesso Sommo Pontefice, non si può in alcun modo discutere, il Rettor M. aggiunse che noi dobbiamo accoglierli col massimo rispetto e venerazione, applicando a noi quanto ci riguarda.

3. Avverte inoltre che in Italia il R. Governo ha approvato la legge che tutti gli aspiranti alle missioni nel corso degli studi sono esenti sotto date condizioni dal servizio militare, e dispone 1) che possano trattenersi in Italia fino al 26° anno compiuto di età, alla pari degli studenti universitarii; 2) dopo il 26° anno devono passare almeno 6 anni in luoghi di missioni fuori d'Europa, s'intende in qualità di missionario, cioè preti, chierici, maestri, catechisti ecc...;

3) possono nondimeno ritornare in patria ogni anno per lo spazio di due mesi mediante il visto del R. Console. Anzi possono ritornarvi anche altre volte per motivi che siano giustificati dalle rispettive autorità. 4) tale esecuzione non reca alcun pregiudizio ai fratelli successivi, considerandosi il Missionario come se prestasse regolare servizio militare.

La legge fu firmata il 31 Gennaio 1901, anniversario della morte del nostro venerato D. Bosco.

## II.

### Deliberazioni adottate dal IX Capitolo Generale.

1. Non essendo chiaramente espresso nel Capo VI delle Costituzioni di quali e quanti membri debba essere composto il Capitolo Generale, che secondo le Costituzioni deve tenersi ogni tre anni, a grandissima maggioranza di voti si delibera di domandare interpretazione su ciò alla Santa Sede.

(150 votanti 144 favorevoli).

2. Si fece il quesito se, attesa la diffusione della Congregazione e l'impossibilità morale che all'elezione dei membri del Capitolo Superiore possano prendere parte tutti coloro che attualmente ne hanno il diritto (v. Cap. VIII e IX delle Cost.), non sia da regolare detta elezione in modo che tutte le Ispettorie possano facilmente prendervi parte con equo numero di voci. Il Capitolo Generale, a grandissima maggioranza di voti, deliberò che anche per questo sia da interpellarsi la Santa Sede. Il Rettor Maggiore fece domanda anche per questo alla S. Sede.

3. Si discusse il Regolamento temporaneo per le relazioni tra l'Ispettore e il Direttore nelle Case Ispettoriali, e lo si approvò con alcune modificazioni. Detto Regolamento verrà pubblicato a suo tempo, nel modo approvato dal IX Cap. Gen.

4. Il Capitolo Generale deliberò inoltre che si fondino gli studentati regolari teologici dove il Capitolo Superiore giudicherà più opportuno in servizio di una o più Ispettorie.

5. Si stabilì che i chierici facciano due anni di filosofia invece di tre.

6. Dopo i due anni di filosofia, dovranno fare tre anni di vita pratica nelle varie Case della Società. — I chierici durante il detto triennio d'intervallo si eserciteranno nella lettura e nel commento di uno o più autori latini e nella lettura e studio di qualche opera d'indole filosofica o religiosa a norma di quanto stabilirà ogni anno il Consigliere Scolastico della nostra Pia Società. Riguardo poi ai chierici che dovrebbero frequentare il Corso Universitario prima di compiere il Corso teologico, il Presidente della Commissione relativa ed il Relatore, considerando che particolari bisogni della Congregazione esigono di avere prontamente titoli per sostenere le scuole conformi allo spirito della nostra Pia Società, propongono di sopprimere l'articolo 576 delle Deliberazioni Capitolari e di lasciare alla prudenza del Rettor Maggiore di prendere nei casi particolari le decisioni che crederà più utili pel bene della Congregazione d'intelligenza colla Santa Sede. Approvata la proposta, il Signor Don Rua fece domanda alla S. C. dei VV.

RR. per ottenere che i chierici me-

ritevoli per condotta ed ingegno potessero frequentare l'Università anche senza avere incominciato o compiuto il Corso Teologico, e la detta S. C. in data 8 Dicembre 1901, derogando in parte all'Istruzione del 21 Luglio 1896, « *benigne annuit ad triennium, restrictivè tamen ad alumnos, qui in scholis superioribus ad magistri munus exercendum idonei existimantur, ac dispositionibus strictè servatis, quae in Instructione diei 21 Julii 1896 praescribuntur* ».

7. Poichè lo studio della *casistica* si dovrà fare durante il quadriennio teologico, si decise di abolire l'articolo 581 delle Del. Cap. che obbliga i sacerdoti ad attendere per due anni alla morale casistica dopo il Corso di Teologia.

8. Fu eziandio deliberato a grandissima maggioranza che l'esame, la sistemazione del Regolamento dei Noviziati e la facoltà di applicarlo per un triennio si rimettano al Capitolo Superiore diffondone l'approvazione al futuro Capitolo Generale in tutto ciò che non sia nè contro i Canonici, nè contro la santa Regola, nè contro le Deliberazioni del presente Capitolo.

9. Il Capitolo Generale delibera ad unanimità che il Rettor Maggiore scelga una Commissione permanente la quale attenda al riordinamento delle Deliberazioni fatte nei precedenti Capitoli Generali che hanno carattere generale e sono complementi alle nostre Costituzioni, separando quelle che esprimono solo voti o desideri od hanno semplicemente carattere direttivo. Queste Deliberazioni scelte dalla Commissione dovranno essere di nuovo presentate al prossimo Capitolo Generale, prima di essere mandate a Roma per l'approvazione.

Il giorno 5 Settembre vengono fatte le elezioni dei membri delle Commissioni Provinciali e della Commissione Generale e dei Maestri dei Novizi, le quali ebbero i seguenti risultati:

## COMMISSIONI PROVINCIALI

### ISPETTORIA DEL SACRO CUORE

#### Case

dipendenti dal Capitolo Superiore.

Don SCAPPINI GIUSEPPE

» PISCETTA LUIGI.

» BIANCHI EUGENIO.

» NAI LUIGI.

» MARCHISIO SECONDO.

» VARVELLO FRANCESCO.

» ZOLIN GIO. BATT.

### ISPETTORIA PIEMONTESE DI MARIA AUSILIATRICE.

Don DONES ANTONIO.

» RICCARDI ROBERTO.

» DAGHERO GIUSEPPE.

» RUFFINO GIACOMO.

» ISNARDI GIUSEPPE.

» SALUZZO LORENZO.

» FERRANDO GIO. BATT.

### ISPETTORIA LIGURE DI SAN GIOVANNI BATTISTA.

Don SIGNORELLI PIETRO.

» SAMMORI GIO. BATT.

» PORRO ANTONIO.

» DESCALZI GIUSEPPE.

» MOLINARI GIUSEPPE.

» LUCHELLI ALESSANDRO.

» TRAVAINI CESARE.

### ISPETTORIA VENETA DI SAN MARCO.

Don GALLO PIETRO.

» CIPRANDI LUIGI.

» DEL FAVERO GIUSEPPE.

» TALICE EMERICO.

» BARATTA CARLO.

» FANTONE ANDREA.

» CASTAGNOLI ALBERTO.

ISPETTORIA ROMANA  
DI SAN PIETRO.

- DOR FARINA CARLO.  
» LAURERI TOMMASO.  
» COLUSSI GIOVANNI.  
» CONELLI ARTURO.  
» BORDONE ANGELO.  
» VERSIGLIA LUIGI.  
» RINALDI GIO. BATT.

ISPETTORIA SICULA DI S. PAOLO.

- DON PICCOLLO FRANCESCO.  
» CAMUTO SALVATORE.  
» GUIDAZIO PIETRO.  
» FERRERO GIO. BATT.  
» FASCIE BARTOLOMEO.  
» LOVISOLO ANGELO.  
» MANTELLI GIOVANNI.

COMMISSIONE GENERALE

---

1. *del Cap. Sup.* D. RUA MICHELE.
2. » » RINALDI FILIPPO.
3. » » ROCCA LUIGI.
4. » » BARBERIS GIULIO.
5. » » CERRUTI FRANC.
6. » » DURANDO CELEST.
7. » » BERTELLO GIUS.
8. DON PISCETTA LUIGI.

MAESTRI DEI NOVIZI

---

1. *S. Benigno Can.* — D. NAI LUIGI.
2. *Fogliazzo* — DON ZOLIN GIO. BATT.
3. *Ivrea* — DON BIANCHI EUGENIO.
4. *Genzano* — DON VERSIGLIA LUIGI.
5. *S. Gregorio* — D. MANCINI ARGEO.
6. *Hechtel (Belgio)* — DON TOMA-  
SETTI FRANCESCO.

7. *S. Vicens dels Horts (Spagna)* —  
DON BALZARIO ANTONIO.
8. *Lisboná (Pinheiro)* — Don CO-  
LUSSI AGOSTINO.
9. *Burwash (Inghilterra)* — Don  
TOZZI ENEA.
10. *Cremisan (Palestina)* — Don POM-  
PIGNOLI GIUSEPPE.
11. *Bernal (R. Argentina)* — Don MO-  
LINARI BARTOLOMEO.
12. *Las Piedras (Uruguay)* — Don  
PIANI GUGLIELMO.
13. *Lorena (Brasile)* — D. ZEPPA G.
14. *Coxipò (Matto Grosso) D.* — PAP-  
PALARDO FILIPPO.
15. *Macul (Chili)* — Don GENTILINI  
BERNARDINO.
16. *Bosa (Colombia)* — Don RABA-  
GLIATI SILVESTRO.
17. *Sarriá* — Don SUTERA LUIGI.



---

**NB.** Sul cominciare dell'anno scola-  
stico si dovettero fare alcuni cambia-  
menti per le difficoltà dei tempi o dei  
luoghi, dando gli eletti le loro dimis-  
sioni e sostituendoli con altri.

---

ARCHIVIO SALESIANO

CENTRALE

D5820132

ARCHIVO SALESIANO  
CENTRALE

D582.0132

ARCHIVIO

S.3221

pag. 7